



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Ufficio: PERSONALE

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 01-07-2020 N.176

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2020. INTEGRAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 COMMA 4 DEL C.C.N.L. 21.05.2018. AUTORIZZAZIONE

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
CASTRO NATALINA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
MARCHICA ENZA

La Responsabile del I Settore, Dott.ssa Natalina Castro sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

OGGETTO: Contrattazione decentrata 2020. Integrazione del fondo risorse decentrate Anno 2020 ai sensi dell'art. 67 comma 4 del C.C.N.L. 21.05.2018. Autorizzazione.

PREMESSO che il D.Lgs. n. 165/2001, impone a tutte le pubbliche amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per la erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, che assegna ai responsabili dei settori tutte le competenze gestionali;

PREMESSO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE il nuovo CCNL ha innovato, tra l'altro, il sistema delle relazioni sindacali, ivi compresa la contrattazione collettiva integrativa ed anche la disciplina della costituzione e dell'utilizzo del fondo risorse decentrate, nonché una serie di istituti del trattamento accessorio del personale in generale e degli incaricati di posizioni organizzative;

DATO ATTO che il suddetto CCNL stabilisce, all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti secondo le modalità definite da tale articolo, che ha confermato la suddivisione delle risorse decentrate in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono messe a disposizione del fondo;

DATO ATTO che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

ASSUNTO che le regole per la costituzione del fondo sono dettate in modo vincolante da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro e che i margini di autonomia dell'ente sono rigidamente delimitati;

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25/05/2017, n. 75, recante modifiche ed integrazioni al D.lgs. 165/2001, in attuazione della Legge Delega n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, con cui si è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 -con contestuale abrogazione della previgente disposizione (articolo 1, comma 236, della legge 28dicembre 2015, n. 208);

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni". pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che:

“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell’art.33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO CHE il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell’art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo “regime assunzionale” e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’art. 33 D.L. n. 34/2019;

ATTESO che l’art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa:

- nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
- nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;
- nel rispetto dei vincoli di bilancio;

VISTA la D.D. n. 221 del 12/06/2020 del I Settore n. 1335 R.G. di costituzione del fondo risorse decentrate stabili e variabili ex art. 67 commi 1,2 e 3 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 per l’anno 2020, che quantifica il fondo nel rispetto del limite stabilito dalla sopra menzionata norma e cioè nel rispetto del tetto del fondo anno 2016, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs 25.05.2017 n. 75 e in applicazione del DM attuativo dell’art.33 D.L.34/2019;

VISTO l’art. 67 comma 3 lett. h) del CCNL 21.05.2018 il quale prevede l’incremento del fondo risorse con l’importo variabile corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;”

VISTO l’art. 67 c. 4 del CCNL 21.05.2018 “ Fondo Risorse Decentrate “il quale dispone che: *In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza .;*

ASSUNTO che appartiene alla competenza della Giunta Comunale la scelta di integrazione del fondo per le risorse decentrate, parte variabile, articolo 67, comma 4, CCNL 21.05.2018;

VERIFICATO che il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Delibera di C.C. n. 64 del 19/12/2019 comprende queste risorse;

ASSUNTO che con tali risorse non viene superato nell’anno 2020, il tetto del fondo del 2016 di € 319.201,17, ai sensi dell’art. 23 c. 2 del D.Lgs n. 75 /2017 e in applicazione del DM attuativo dell’art.33 D.L.34/2019

ACCERTATA la competenza della GM in ordine all’emanazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 che, al comma 3 *sexies*, prevede che, a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni redigono una Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di Controllo di cui all’art. 40 bis, comma 1, stesso decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, dal Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

DATO ATTO, inoltre, che sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e alla relativa certificazione degli oneri sarà acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI i CCNL del comparto regioni ed enti locali del 6 luglio 1995, del 16 luglio 1996, del 31 marzo 1999, dell'1 aprile 1999, del 14 settembre 2000, del 5 ottobre 2001, del 22 gennaio 2004, del 9 maggio 2006, dell'11 maggio 2008, del 31 luglio 2009, ed il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 che dettano le regole per la sua costituzione ed utilizzo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente OREELL e relativo Regolamento di esecuzione;

PROPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. DI AUTORIZZARE, nel rispetto della correttezza delle norme, l'integrazione delle risorse economiche nella parte variabile del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. h) e dell'art. 67, comma 4 del C.C.N.L. 2016/2018 per la somma di € 1.491,94, quale quota determinata entro il limite di € 25.147,60 di cui alla percentuale massima dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, con esclusione della dirigenza, (monte salari 1997 pari ad €2.095.633,36);
2. DI DARE ATTO che l'ente è in possesso di tutte le condizioni previste dal D. Lgs. 165/2001 per poter integrare il fondo per le risorse decentrate ;
3. DI DARE ATTO che il totale delle risorse soggette a limite per l'anno 2020 è pari ad €319.201,17;
4. DI INTEGRARE il fondo anno 2020 di € 1.491,94 , quali risorse variabili;
5. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.973,83;
 - € 1.491,94 alla Missione 1 - Programma 11 Titolo. 1 - cap. 2846 quale compenso;
 - € 355,08 alla Missione 1 - Programma 11 Titolo. 1 – cap. 2847 quale CPDEL;
 - € 126,81 alla Missione 1 - Programma 11 Titolo. 1 – cap. 2847/1 quale IRAP;
6. DI DEMANDARE al Responsabile del I Settore la definitiva costituzione del fondo;
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Collegio dei revisori;
8. DI TRASMETTERE copia della delibera di approvazione della presente proposta ai soggetti sindacali.
9. DI DICHIARARE la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile state l'urgenza di procedere alla costituzione definitiva del Fondo per la contrattazione anno 2020.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa CASTRO NATALINA

